

Urteilkopf

132 I 82

9. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A.A. e Ilcc contro Comune di Bissone, Dipartimento del territorio, Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico) 1A.65/2005 / 1P.169/2005 del 20 dicembre 2005

Regeste (de):

Art. 8 Abs. 2 und 4 BV; Behindertengleichstellungsgesetz; architektonische Hindernisse bei Bauten; Rechtsmittelweg.

Das Behindertengleichstellungsgesetz beschränkt sich hinsichtlich der Beseitigung architektonischer Hindernisse bei Bauten grundsätzlich darauf, allgemeine Voraussetzungen festzusetzen, welche - mit Rücksicht auf die übliche Kompetenzverteilung - detaillierte Normen des materiellen kantonalen Baurechts vorbehalten und erfordern. Letztinstanzliche kantonale Entscheide sind in diesem Punkt deshalb mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht anfechtbar; davon ausgenommen sind Fälle, bei welchen es sich um vom Bund erstellte oder mitfinanzierte Bauten handelt (E. 2.3).

Regeste (fr):

Art. 8 al. 2 et 4 Cst.; loi sur l'égalité pour les handicapés; obstacles architectoniques des constructions; voie de droit.

En matière d'élimination des obstacles architectoniques des constructions, la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés se limite en principe à fixer les règles générales qui, conformément à la répartition usuelle des compétences, réservent et imposent l'adoption de normes spécifiques en droit cantonal matériel des constructions. Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont donc attaquables sur ce point par la voie du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, sauf s'il s'agit de constructions édifiées ou subventionnées par la Confédération (consid. 2.3).

Regesto (it):

Art. 8 cpv. 2 e 4 Cost.; legge sui disabili; barriere architettoniche nelle costruzioni; rimedio giuridico esperibile.

In materia di eliminazione delle barriere architettoniche nelle costruzioni, la legge federale sui disabili si limita di principio a fissare requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano ed impongono l'adozione di specifiche norme di diritto edilizio materiale cantonale. Esclusi i casi di stabili costruiti o sussidiati dalla Confederazione, su questo aspetto le decisioni di ultima istanza cantonale sono pertanto impugnabili al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico (consid. 2.3).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 132 I 82 S. 82

A.A., B.A. e C.A. sono comproprietari, in regime di proprietà per piani, del mappale x di Bissone, su cui è ubicata un'antica abitazione signorile. Contigua, sulle particelle y e z, sorge la casa BGE 132 I 82 S. 83

comunale, eretta sopra un portico con arcate che consente di accedere ad uno spiazzo pubblico prativo in riva al lago Ceresio. I fondi sono assegnati dal piano regolatore comunale alla zona del nucleo tradizionale. Sotto il portico vi sono due servizi igienici e un vano doccia pubblici, ubicati

perpendicolarmente e a circa un metro di distanza da una porta d'ingresso dell'abitazione posta sulla parete di fondo del portico stesso. Il 16 febbraio 2004 il Comune di Bissone ha presentato una domanda di costruzione per sistemare i servizi igienici pubblici, eliminando il vano doccia e mascherando le toilettes mediante la posa di una cornice grigliata perimetrale. Ottenuto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 giugno 2004 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia e respinto nel contempo l'opposizione interposta da A.A., B.A. e C.A. Adito dagli oppositori, il Consiglio di Stato ticinese ne ha respinto il ricorso con giudizio del 23 novembre 2004, che, ulteriormente impugnato, è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo il 7 febbraio 2005. La Corte cantonale ha tra l'altro ritenuto esente da critiche la valutata sproporzione tra gli inconvenienti connessi all'adozione di misure in favore dei disabili motulesi ed i relativi benefici. Il 10 marzo 2005 A.A., B.A. e C.A. hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale, in un unico atto, un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, con cui hanno chiesto, in sostanza, l'annullamento della sentenza cantonale. Il Tribunale federale ha respinto sia il ricorso di diritto amministrativo sia, per quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.3 Resta da esaminare sotto quale profilo vadano trattate le censure dei ricorrenti sull'asserita inagibilità dei servizi igienici in questione per le persone motulesi, ritenuto che al riguardo sia la decisione impugnata sia i ricorsi fanno riferimento tanto alla legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3), quanto all'art. 30 della legge edilizia ticinese, del 13 marzo 1991 (LE; cfr. BU/TI 1993 1, per il testo originale della norma, e BU/TI 2005 15, per la modifica valida dal 1° febbraio 2005).

BGE 132 I 82 S. 84

2.3.1 La legge sui disabili, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, si fonda sul divieto di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. e sul mandato legislativo dell'art. 8 cpv. 4 Cost., secondo cui la legge prevede provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. Oltre che, tra l'altro, in materia di trasporti pubblici e di formazione, la normativa si applica anche alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali un'autorizzazione a costruire o ad effettuare lavori di rinnovo è accordata dopo la sua entrata in vigore (art. 3 lett. a LDis), come è il caso nella fattispecie. Essa impone a Confederazione e Cantoni di adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi (art. 5 cpv. 1 LDis), precisando nel contempo i criteri che permettono di prescindere dall'adozione di simili misure per ragioni di proporzionalità (art. 11 e 12 LDis) e riservando in generale ai Cantoni la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli (art. 4 LDis).

2.3.2 Le menzionate disposizioni concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche hanno sollevato critiche sotto il profilo della loro costituzionalità, poiché regolamenterebbero essenzialmente questioni di pertinenza dei Cantoni (YVO HANGARTNER, Grundrechtliche Gesetzgebungsaufträge und bundesstaatliche Kompetenzordnung, in: AJP 2001 pag. 476 segg., in part. pag. 479; cfr. anche l'intervento del Consigliere nazionale Loepfe, in: BU 2002 CN pag. 905). Questi dispongono infatti di una competenza generale ed originaria in materia edilizia (PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., Berna 2002, pag. 11; cfr. pure l'art. 75 Cost.). In realtà, la disciplina legislativa rispetta tuttavia il principio secondo cui la garanzia federale di un diritto fondamentale, quale l'art. 8 cpv. 2 Cost., non conferisce di massima nuove competenze alla Confederazione (ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6a ed., Zurigo 2005, n. 1070), che del resto non possono incontestabilmente venir dedotte nemmeno dall'art. 8 cpv. 4 Cost. (HANGARTNER, op. cit., pag. 478; ADRIANO PREVITALI, Behindertengerechtes Bauen, in: BR 2001 pag. 47 segg., in part. pag. 53). In sostanza, le norme legali si limitano a precisare il contenuto del diritto fondamentale che vieta la discriminazione delle persone disabili, definendo in maniera più puntuale le nozioni di disabile e di svantaggio (art. 2 LDis) e concretizzando le stesse in funzione dei diversi ambiti di applicazione (art. 3 LDis; PREVITALI, loc. cit.). Tali disposti, che si prefiggono di creare le condizioni quadro

BGE 132 I 82 S. 85

affinché dette persone possano partecipare più attivamente alla vita della società (art. 1 cpv. 2 LDis), lasciano ai Cantoni le loro facoltà originarie di stabilire regole concrete conformi alla garanzia costituzionale. In altri termini, la legge sui disabili non contiene disposti di diritto edilizio materiale (federale), ma fissa requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano l'adozione di specifiche norme di polizia delle costruzioni di diritto cantonale (Messaggio

relativo alla LDis, dell'11 dicembre 2000, FF 2001 pag. 1477 segg., in part. n. 8.1.1 pag. 1575-1576; PREVITALI, op. cit., pag. 53-54; idem, Le recenti innovazioni della normativa federale sulle persone disabili, in: Marco Borghi [a cura di], L'autonomia del disabile nel diritto svizzero, Bellinzona 2004, pag. 153 segg., in part. pag. 171-172; cfr. anche l'intervento della Consigliera federale Metzler, in: BU 2002 CS pag. 713; in parte divergente: NADJA HERZ, Behindertengleichstellungsgesetz - Auswirkungen auf das Bauen, in: PBG-aktuell 3/2004 pag. 5 segg., in part. pag. 11). Prova ne sia che solo per le costruzioni della Confederazione o da questa sussidiate la legge prevede norme specifiche più dettagliate, rinviando altresì a regole tecniche di natura materiale (cfr. l'art. 15 cpv. 2 LDis e l'art. 8 della relativa ordinanza del 19 novembre 2003 [ODis; RS 151.31]).

2.3.3 Ne discende che sull'aspetto dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, esclusi i casi in cui si tratta di stabili costruiti o sussidiati dalla Confederazione, il diritto federale si limita a porre delle regole di principio e delle disposizioni-quadro, che, per essere applicabili in un caso concreto, necessitano di misure legislative d'esecuzione di diritto cantonale. I rimproveri che i ricorrenti muovono a questo proposito alla sentenza impugnata possono pertanto essere esaminati solo nel contesto di un ricorso di diritto pubblico.